

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 22 ottobre 2010

Circolare n. 10/2010

LA BANCA DELLE ORE

La banca delle ore è un istituto contrattuale che consente maggiore flessibilità del lavoro e consiste nell'accantonamento su un conto individuale di ore prestate in eccedenza rispetto all'orario normale, la cui entità è prevista dalla contrattazione collettiva. Solo in via residuale è ammessa la monetizzazione delle ore in eccedenza e accantonate nella banca ore.

1. Requisiti di ammissione

Possono accedere alla banca ore solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato, ma questi ultimi solo se il loro accesso è consentito dalla contrattazione collettiva (circolare INPS 195/2000).

2. Funzionamento

Nel corso dell'anno i lavoratori possono accedere alla banca delle ore per fruire di riposi compensativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, non tutte le ore di lavoro straordinario finiscono nella banca delle ore. In alcuni contratti è previsto un numero minimo di ore di straordinario prima di poter accantonare ore nella "banca".

Pertanto, nei casi di richiesta di prestazione supplementare a carattere individuale o a carattere collettivo, il lavoratore può optare in alternativa alla remunerazione in straordinario, per l'accantonamento delle ore in una banca ore individuale dove attingere riposi supplementari, che il dipendente può collocare a sua scelta.

L'utilizzo della banca delle ore è una libera scelta del lavoratore. Se i riposi compensativi, per espressa previsione contrattuale, per impossibilità sopravvenuta (ad esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro) o per scelta del lavoratore non possono essere goduti, le ore non recuperate vengono monetizzate con le modalità previste per la retribuzione del lavoro straordinario.

3. Contratti collettivi

La banca delle ore è stata recepita in vari contratti collettivi, tra cui metalmecanici e commercio, ma anche chimici e bancari. Nel metalmecanico, ad esempio, possono essere accantonate in banca tutte le ore di straordinario prestate oltre il limite contrattuale. In particolare confluiscono nella banca ore tutte le ore di straordinario prestate, nel corso dell'anno, oltre le 80 ore per le imprese fino a 200 dipendenti. Nel commercio invece il 50% delle ore da recuperare sarà soggetto ad uno specifico programma di flessibilità, mentre il restante 50% verrà contabilizzato nella banca delle ore.

Lorenzo Perinetti